

prescritto „ che quegli Animali Bovini, che
„ per lesioni esterne, ed interne malattie non
„ sospette venissero consegnati alla morte, e
„ le carni de' quali dal Collegio Nostro fos-
„ sero dispensate a libero uso, e vendita,
„ possano, e debbano essere macellati nelle
„ case, e luoghi ove s'attrovassero, affinchè
„ l'asporto ed il moto degli Animali non
„ inducesse qualche disagio, o corruzione in
„ quelle carni, che sono state giudicate in-
„ nocenti. “

In conseguenza poi di tale abolizione fac-
ciamo pubblicamente intendere, e sapere, e
nel più risoluto modo comandiamo.

Che riguardo alli detti Animali, ed alle
Carni sopradette debbano in avvenire da chiu-
que essere osservati li metodi, e discipline
solite osservarsi prima dell'emanazione del
prefatto Proclama 2. Giugno decorso sotto
pena d'essere severamente punito a tenor
delle Leggi.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,
e diffuso per universal cognizione, e perchè
non se ne possa fingere ignoranza. In quo-
rum &c.

Belluno dall'Ufficio di Sanità li 12. Set-
tembre 1798.

(Andrea Miari Provveditor, e Colleghi.

Ottavio Batti Persico Cancell. &c.

LI